



## TRIBUNALE FEDERALE

Verbale di riunione – Procedimento 3/2023

Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente  
Avv. Marco Bernardini, Componente  
Avv. Ottorino Giugni, Componente

Il 07 novembre 2023, presso la sede FIDAF sita in Piazza de Bosis 15, Roma, alle ore 11.00 circa si è riunito il Tribunale Federale nelle persone di Avv. Paola Di Vincenzo, Presidente; Avv. Marco Bernardini, Componente; Avv. Ottorino Giugni, Componente. Sono altresì presenti il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi. Inoltre è presente in videoconferenza l'Avv. Marianna Savina Piacenza in rappresentanza del Sig. Lorenzo Vecchia e della Società Lions Bergamo ASD. È infine presente il Segretario del Tribunale Federale, Dott. Filippo Pepi.

A questo punto prende la parola il Procuratore Federale che si riporta i propri atti e che informa il Tribunale Federale circa le circostanze che assumono rilevanza in merito alla discussione del procedimento oggi in esame. Nei fatti: a seguito della segnalazione tramite una e-mail datata 05/12/2022 del Presidente della Società Seamen Milano ASD Marco Arnaldo Mutti, vengono iniziate le indagini. Con essa quest'ultimo ha inteso lamentare il comportamento, a suo dire, tenuto dai giocatori dei LIONS Bergamo - nickname LEOCORNI - Under 15, nel corso della gara del 04.12.2022 che li aveva visti opposti ai pari età della SEAMEN Milano. Secondo quanto riferito dal Presidente MUTTI, durante l'incontro si erano udite inqualificabili parole contro i ragazzi dei SEAMEN Milano (pur senza indicarne la provenienza né gli autori – ndr), sino ad arrivare al termine della gara, durante il saluto finale, quando dei ragazzi (si suppone giocatori avversari – ndr), tra i quali veniva riconosciuto solo quello con indosso la maglia n. 22, avevano dato del “negro di merda” ad un atleta dei SEAMEN (senza indicare quale fosse – ndr), il quale aveva subito senza parlare, ma arrivando furibondo in huddle.

Al fine di acquisire ulteriori elementi di conoscenza e riscontro, sono stati sentiti dalla Procura Federale i Signori Marco Arnaldo Vincenzo Mutti in qualità di Presidente Seamen Milano, Sig. Elgharabawi Sofyan, Sig. Gerolin Davide atleti della Seamen Milano ed il Sig. Lorenzo Vecchia atleta della Società Rhinos Milano.

Dalla suddetta attività istruttoria compiuta è emerso che Il Sig. Lorenzo Vecchia all'epoca dei fatti giocatore tesserato per la società LIONS Bergamo, nel corso della gara LEOCORNI Bergamo SEAMEN Milano-Under 15, disputata a Bergamo in data 4.12.2022, apostrofava in due occasioni il giocatore Sofyan ELGHARABAWI della SEAMEN Milano con l'epiteto “negro di merda”

La Procura Federale, pertanto, chiede le seguenti sanzioni:

- Giornate 4 di squalifica per il Sig. Lorenzo Vecchia;
- 200 € di ammenda per la Società Lions Bergamo ASD;

A questo punto prende la parola l'Avv. Marianna Savina Piacenza che, riprendendo le conclusioni del Procuratore, sostiene l'inattendibilità delle dichiarazioni sia dell'offeso che della persona terza che ha testimoniato; a detta del difensore, è noto che il comportamento dell'offeso sia l'opposto di quanto dichiarato, in quanto ha subito diversi procedimenti disciplinari per comportamenti antisportivi.

La persona terza è ritenuta inattendibile in quanto dichiara di aver sentito l'insulto rivolto all'offeso a fine partita, durante il saluto finale, ma dal video presente agli atti si evince che il testimone era lontano dall'incolpato e che sarebbe stato dunque impossibile per lo stesso sentire l'insulto.

Inoltre, durante il saluto finale si vede che l'offeso saluta l'incolpato, mentre - se effettivamente fosse stata pronunciata la frase "incriminata" come dichiarato dall'incolpato - preso atto del temperamento dell'offeso, questi non avrebbe certamente rivolto il saluto all'avversario.

L'Avv. Piacenza, assunta la mancanza di prove e l'inattendibilità dei testimoni, chiede il proscioglimento dell'incolpato per non aver commesso il fatto; in subordine, chiede la minor sanzione di 2 giornate di squalifica per l'incolpato ed il proscioglimento della Società, non sussistendo la responsabilità oggettiva della stessa in quanto si sarebbe resa parte attiva anche nel cercare di ricostruire con esattezza l'accaduto.

Il Tribunale Federale, riunitosi in Camera di Consiglio, all'unanimità dei suoi componenti, pronuncia la seguente sentenza:

il Collegio, valutati gli atti di causa e dopo aver udito il Procuratore Federale e l'Avv. Piacenza, ritiene che non possa ritenersi comprovato l'insulto contestato al deferito in corso di gara.

Al contrario, ritiene che debba ritenersi comprovato l'insulto pronunciato durante la fase dei saluti finali, in quanto il fatto contestato viene supportato dalla testimonianza del tesserato Davide Gerolin, che ha chiaramente udito l'offesa rivolta al compagno da parte del n. 22 del LIONS Bergamo, Sig. Vecchia Lorenzo.

Il Collegio, in ogni caso, condivide la circostanza sottolineata anche dal Procuratore federale, ossia che sussiste un elemento che si contrappone alla gravità dell'accaduto e cioè che il Sig. Vecchia è minorenni; pertanto, ritiene che tale elemento si debba porre effettivamente come attenuante per la valutazione della gravità del fatto contestato.

Alla luce di ciò, dunque, nella convinzione che il Sig. Vecchia possa comprendere che sia il procedimento instaurato a sua carico, sia la sanzione che si ritiene equo comminargli, possa essergli di insegnamento e che possa contribuire alla formazione delle personalità dell'atleta che deve e dovrà ispirarsi ai valori fondamentali dello Sport.

Per quanto sopra, il Collegio riconosce anche la sussistenza della responsabilità oggettiva a carico della Società.

### PQM


In accoglimento parziale delle richieste della Procura Federale commina le seguenti sanzioni:

- Dispone la squalifica di 2 giornate di gioco per il Sig. Lorenzo Vecchia;


- Dispone l'ammenda di € 200,00 per la Società Lions Bergamo ASD;

Così deciso in Roma, il 07 novembre 2023

Avv. Paola Di Vincenzo,  
Presidente



Avv. Marco Bernardini,  
Componente



Avv. Ottorino Giugni,  
Componente

